



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 51 del 22 Aprile 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD028

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/734

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “capannoni in struttura metallica e deposito materiali ferrosi” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FONDAM S.r.l. - FONDERIA ADRIATICA METALLI di MOSCATO Lucio e C.5

DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/735

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo, recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base di cm. 50 e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta PISCICELLI Lucia.....8

DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/736

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D’ERCOLE Domenico.....11

DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/737

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “vigneto” – Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI BIASE Nicola.....14

DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/738

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Centurelle-Montesecco in Comune di Sant’Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta DI NARDO Eugenio.....17

DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/739

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo, vigneto e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso in ghiaia” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta CANNONE Giovanni.....20

DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/740

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “verde agricolo attrezzato, recinzione e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta PAOLUCCI Mario e Enzo.....23

DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/741

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Lanciano(CH) - Ditta DI RADO Giancarlo.....26

DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/742	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Centurelle-Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta PAOLUCCI Cleonice Lucia.....	29
DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/743	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Centurelle-Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta LOMBARDI Filomena.....	32
DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/744	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “vigneto, verde attrezzato e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta FABRIZIO Luigi e DI RISIO Maria Camilla.....	35
DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/745	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso brecciato” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DE SANTIS Dina.....	38
DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/746	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “piazze in terreno battuto” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta IEZZI Attilio.....	41
DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/747	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “vigneto” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Arielli (CH) - Ditta DELL’ARCIPRETE Domenico.....	44
DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/748	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta BELFIORE Nicola.....	47
DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/749	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “vigneto” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI MARTINO Antonio.....	50
DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/750	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee” - Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Alanno (PE) - Ditta DI GREGORIO Antonio.....	53
DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/751	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee” - Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MARCUCCI Alfonso.....	56
DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD028/752	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di area di interesse pubblico a carattere religioso – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta COMUNE DI CUGNOLI (PE).....	59
DETERMINAZIONE 20.12.2019, N. DPD028/760	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ prefabbricato in legno per uso commerciale ed area accessoria” Tratturo Centurelle-Montesecco in Comune di Collepietro (AQ) - Ditta DE AMICIS Stefanina.....	62

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DETERMINAZIONE N.

DPD028/734

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “capannoni in struttura metallica e deposito materiali ferrosi” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FONDAM S.r.l. - FONDERIA ADRIATICA METALLI di MOSCATO Lucio e& C. .

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH) - in data 06/12/2019 prot.n. RA/0339826/19, la Ditta FONDAM S.r.l., ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia, rilasciato con atto n. DH31/356 del 18/06/2012;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 2927 del 07.05.2015;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\VASTO 2\FONDAM SRL 2019.doc"

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore della FONDAM S.r.l – Fonderia Adriatica Metalli di MOSCATI Lucio & C., il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di capannoni in struttura metallica e deposito materiali ferrosi e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 3.640, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Vasto (CH), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 347 (Fg.49 p.lla 193);
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019, è pari ad euro **€. 762,00**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0348592/19 del 12/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\VASTO 2\FONDAM SRL 2019.doc"

- entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/735

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo, recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base di cm. 50 e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta PISCICELLI Lucia.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH) - in data 04/12/2019 prot.n. RA/0339826/19, la Ditta PISCICELLI Lucia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia, rilasciato con atto n. DH31/158 del 18/02/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 9228 del 21.11.2002;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\VASTO 2\PISCICELLI LUCIA 2019.doc"

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1)** di disporre a favore della Sig.ra PISCICELLI Lucia nata il 01.09.1960 e residente a Vasto (CH) in Via San Lorenzo 105, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di seminativo, recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base di cm. 50 e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 208, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Vasto (CH), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 168/B;
- 2)** di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3)** di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019, è pari ad euro **€.129,00**;
- 4)** di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5)** di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0348592/19 del 12/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6)** di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\VASTO 2\PISCICELLI LUCIA 2019.doc"

- entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/736

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D'ERCOLE Domenico.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH) - in data 04/12/2019 prot.n. RA/0339836/19, la Ditta D'Ercole Domenico, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano-Cupello, rilasciato con atto n. DH41/72 del 28/01/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03.12.1984;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\VASTO 2\D'ERCOLE DOMENICO 2019.doc"

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. D'ERCOLE Domenico nato il 04.01.1940 e residente a Scerni (CH) in C/da Piano Scancello 2, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di seminativo e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 800, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 80 II° tronco;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019, è pari ad euro **€. 9,00**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0348592/19 del 12/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\VASTO 2\D'ERCOLE DOMENICO 2019.doc"

- la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7)** Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8)** di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10)** di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11)** di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/737

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “vigneto” – Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI BIASE Nicola.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH) - in data 02/12/2019 prot.n. RA/0337517/19, la Ditta DI BIASE Nicola, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano-Cupello, rilasciato con atto n. DH41/77 del 28/01/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03.12.1984;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\VASTO 2\DI BIASE NICOLA 2019.doc"

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. DI BIASE Nicola nato il 01.05.1947 e residente a Scerni (CH) in C/da Piano Scancello 34, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di vigneto e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 2.628, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 40/2 (II tronco ex 203-204);
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019, è pari ad euro **€. 40,00**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0348592/19 del 12/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\VASTO 2\DI BIASE NICOLA 2019.doc"

- la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0348592/19 del 12/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N.

DPD028/738

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Centurelle-Montesecco in Comune di Sant’Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta DI NARDO Eugenio.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 05/12/2019 prot.n. RA/0342275/19, la Ditta DI NARDO Eugenio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Sant’Eusanio Del Sangro (CH) appartenente al Tratturo Centurelle-Montesecco, rilasciato con atto n. DH31/276 del 25/07/2011;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0347210/19 del 10/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03.12.1984;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\DI NARDO EUGENIO 2019.doc"

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0347210/19 del 10/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. DI NARDO Eugenio nato a Pomy (CH) il 24.08.1964 e residente a Sant'Eusanio del Sangro (CH) in C/da Cotti 206, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di seminativo e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 5.805, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Centurelle-Montesecco in Comune di Sant'Eusanio Del Sangro(CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 136/a e 136-b;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0347210/19 del 10/12/2019, è pari ad euro **€. 34,96**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0347210/19 del 10/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\DI NARDO EUGENIO 2019.doc"

- la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0347210/19 del 10/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/739

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo, vigneto e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso in ghiaia” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta CANNONE Giovanni.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 03/12/2019 prot.n. RA/0338659/19, la Ditta CANNONE Giovanni, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia, rilasciato con atto n. DPD/74 del 08/02/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0347210/19 del 10/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 1848 del 10.04.2000;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\CANNONE GIOVANNI 2019.doc"

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0347210/19 del 10/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. CANNONE Giovanni nato a Lanciano (CH) il 10.11.1975 e residente a Torino Di Sangro (CH) in C/da Carriera 13, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di seminativo, vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in ghiaia e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 5.510, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Torino Di Sangro(CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 48 e 84;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0347210/19 del 10/12/2019, è pari ad euro **€. 183,38**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0347210/19 del 10/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\CANNONE GIOVANNI 2019.doc"

- la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0347210/19 del 10/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/740

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “verde agricolo attrezzato, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso” – Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta PAOLUCCI Mario e Enzo.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 09/12/2019 prot.n. RA/0344838/19, la Ditta PAOLUCCI Mario e Enzo, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila-Foggia, rilasciato con atto n. DH41/716 del 17/06/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0347210/19 del 10/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot.n. 826 del 21.02.2001;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\PAOLUCCI MARIO E ENZO 2019.doc"

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0347210/19 del 10/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore dei Sig.ri PAOLUCCI Mario e Enzo nati a Lanciano (CH) rispettivamente il 29.09.1951 e 07.01.1961 e residenti a Lanciano (CH) in Via Iconicella 213 e Fossacesia (CH) in Via Canaparo 134, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di verde agricolo attrezzato, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 700, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Lanciano(CH), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 236;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0347210/19 del 10/12/2019, è pari ad euro **€ 247,78**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0347210/19 del 10/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\PAOLUCCI MARIO E ENZO 2019.doc"

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0347210/19 del 10/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/741

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Lanciano(CH) - Ditta DI RADO Giancarlo.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze, verifica e pagamento danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA in data 15.11.2019 prot. RA/0320781/19, la Ditta DI RADO Giancarlo, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano-Cupello, rilasciato con atto n. DPD/129 del 20/06/2016 intestata a De Iure Mario -rinunciataro-;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota n. 9334-A datata 24/07/2019;

EVIDENZIATO CHE:

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\DI RADO GIANCARLO 2019.doc"

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. DI RADO Giancarlo nato a Lanciano (CH) il 27.03.1974 e residente a Mozzagrogna (CH) in Viale Europa 25, il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale;
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di seminativo e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 16.800 a corpo e non a misura, della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Lanciano (CH), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 188;
- 2) di stabilire chela suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, è pari a euro €. **173,64**;
- 4) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\DI RADO GIANCARLO 2019.doc"

- Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
- divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/742

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Centurrelle-Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta PAOLUCCI Cleonice Lucia.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 15/11/2019 prot.n. RA/0320775/19, la Ditta PAOLUCCI Cleonice Lucia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Castel Frentano (CH) appartenente al Tratturo Centurrelle-Montesecco, rilasciato con atto n. DH41/530 del 12/05/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03.12.1984;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\PAOLUCCI CLEONICE LUCIA 2019.doc"

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore della Sig.ra PAOLUCCI Cleonice Lucia nata a Lanciano (CH) il 13.12.1948 e residente a Castel Frentano (CH) in Via Lentesco 9, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di seminativo e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 3.910, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Centurelle-Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 210/a e 210/c;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/03439184/19 del 03/12/2019, è pari ad euro **€ 23,87**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\PAOLUCCI CLEONICE LUCIA 2019.doc"

all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/743

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Centurrelle-Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta LOMBARDI Filomena.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 18/11/2019 prot.n. RA/0322319/19, la Ditta LOMBARDI Filomena, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Castel Frentano (CH) appartenente al Tratturo Centurrelle-Montesecco, rilasciato con atto n. DH41/588 del 18/05/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03.12.1984;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\LOMBARDI FILOMENA 2019.doc"

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore della Sig.ra LOMBARDI Filomena nata a San Severo (FG) il 17.12.1964 e residente a Castel Frentano (CH) in Via Lentesco 21, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di seminativo e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 7.320, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo Centurelle-Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 215;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/03439184/19 del 03/12/2019, è pari ad euro **€. 67,72**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\LOMBARDI FILOMENA 2019.doc"

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/744

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “vigneto, verde attrezzato e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta FABRIZIO Luigi e DI RISIO Maria Camilla.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 13/11/2019 prot.n. RA/0317310/19, la Ditta FABRIZIO Luigi e DI RISIO Maria Camilla, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia, rilasciato con atto n. DH41/717 del 17/06/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 3126 del 02.09.1998;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
 - le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;
- "C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\FABRIZIO -DI RISIO 2019.doc"

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore dei Sig.ri FABRIZIO Luigi e DI RISIO Maria Camilla nati a Torino Di Sangro (CH) e Pollutri (CH) rispettivamente il 14.08.1951 e 11.10.1957 e residenti a Torino Di Sangro (CH) in Via Lido Le Morge 65, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di vigneto, verde attrezzato e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 9.680, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 242, 244 e 246;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, è pari ad euro **€. 329,47**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\FABRIZIO -DI RISIO 2019.doc"

- divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7)** Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8)** di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10)** di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11)** di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/745

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso brecciato” – Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DE SANTIS Dina.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 28/11/2019 prot.n. RA/0334452/19, la Ditta DE SANTIS Dina, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila-Foggia, rilasciato con atto n. DH41/688 del 09/06/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot.n. 3461 del 10.07.1998;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza "C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\DE SANTIS DINA 2019.doc"

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore della Sig.ra DE SANTIS Dina nata a San Vito Chietino (CH) il 14.12.1949 e residente a Lanciano (CH) in Via Iconicella 27, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso brecciato e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 1.431, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Lanciano (CH), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 244;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/03439184/19 del 03/12/2019, è pari ad euro **€. 151,18**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\DE SANTIS DINA 2019.doc"

- divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7)** Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8)** di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10)** di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11)** di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/746

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “piazze in terreno battuto” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta IEZZI Attilio.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 19/11/2019 prot.n. RA/0323315/19, la Ditta IEZZI Attilio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia, rilasciato con atto n. DPD/73 del 08/02/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03.12.1984;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\IEZZI ATTILIO 2019.doc"

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. IEZZI Attilio nato a Torino Di Sangro (CH) il 22.04.1945 ed ivi residente in C/da Lago Dragoni 8 – Presidente pro-tempore Soc. Coop. Agricola “Madonna di Loreto”, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di piazzale in terreno battuto e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 700, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 66/p;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/03439184/19 del 03/12/2019, è pari ad euro **€ 291,72**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\IEZZI ATTILIO 2019.doc"

- entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/747

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “vigneto” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Arielli (CH) - Ditta DELL’ARCIPRETE Domenico.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 25/11/2019 prot.n. RA/0329623/19, la Ditta DELL’ARCIPRETE Domenico, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Arielli (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia, rilasciato con atto n. DPD/31 del 26/01/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03.12.1984;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza "C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\DELL’ARCIPRETE DOMENICO 2019.doc"

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;

- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. DELL'ARCIPRETE Domenico nato a Arielli (CH) il 20.03.1969 ed ivi residente in Via Fonte Della Morte 13, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di vigneto e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 5.890, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Arielli (CH), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 3/a;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/03439184/19 del 03/12/2019, è pari ad euro **€. 60,25**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\DELL'ARCIPRETE DOMENICO 2019.doc"

- divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7)** Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8)** di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10)** di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11)** di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/748

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta BELFIORE Nicola.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 21/11/2019 prot.n. RA/0326439/19, la Ditta BELFIORE Nicola, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Canosa Sannita (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia, rilasciato con atto n. DPD021/85 del 11/05/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03.12.1984;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\BELFIORE NICOLA 2019.doc"

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. BELFIORE Nicola nato a Castel Frentano (CH) il 23.10.1939 e residente a Canosa Sannita (CH) in Via San Moro 3, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di seminativo e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 6.120, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 20/a e 16;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/03439184/19 del 03/12/2019, è pari ad euro **€ 22,05**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\BELFIORE NICOLA 2019.doc"

- la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
 - 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/749

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “vigneto” – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI MARTINO Antonio.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 02/12/2019 prot.n. RA/0337071/19, la Ditta DI MARTINO Antonio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia, rilasciato con atto n. DPD021/50 del 20/04/2016;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03.12.1984;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\DI MARTINO ANTONIO 2019.doc"

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. DI MARTINO Antonio nato a Ortona (CH) il 04.03.1959 ed ivi residente in Via Caldari 7, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di vigneto e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 5.890, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Lanciano (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 67 e 68;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/03439184/19 del 03/12/2019, è pari ad euro **€. 94,45**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0339184/19 del 03/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\LANCIANO DOCUMENTALE STA CHIETI 2\DI MARTINO ANTONIO 2019.doc"

- la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0339184/19 del 03/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/750

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee” - Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Alanno (PE) - Ditta DI GREGORIO Antonio.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est di Teramo – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Penne - in data 14/11/2019 prot.n. RA/0318750/19, la Ditta DI GREGORIO Antonio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Alanno (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia, rilasciata con atto n. DH41/142 del 11/02/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0353371/19 del 17/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota n. 3265 del 03.12.1984;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\CUGNOLI STA TERAMO\DI GREGORIO ANTONIO 2019.doc"

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0353371/19 del 17/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. DI GREGORIO Antonio nato a Rosciano (PE) il 25.06.1944 e residente a Pescara in Via Monte Faito 50, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di colture erbacee e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 2.730, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Alanno (PE), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 4;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0353371/19 del 17/12/2019, è pari ad euro **€. 41,92**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0353371/19 del 17/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\CUGNOLI STA TERAMO\DI GREGORIO ANTONIO 2019.doc"

- entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0353371/19 del 17/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N.

DPD028/751

DEL

18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee” - Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MARCUCCI Alfonso.

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est di Teramo – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Penne - in data 02/12/2019 prot.n. RA/0336817/19, la Ditta MARCUCCI Alfonso, ha chiesto il rinnovo delle concessioni precarie di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenenti al Tratturo L’Aquila-Foggia, rilasciate con atto n. DH41/148 del 11/02/2015 e n. DH41/152 del 11.02.2015 quest’ultimo intestato a Di Domizio Danilo – Rinunciario -;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0353389/19 del 17/12/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e i pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo resi con note prot.n. 3265 del 03.12.1984 e n. 0008233 del 12.12.2019;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\CUGNOLI STA TERAMO\MARCUCCI ALFONSO 2019.doc"

dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0353389/19 del 17/12/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del Sig. MARCUCCI Alfonso nato a Cugnoli (PE) il 12.04.1961 ed ivi residente in C/da San Pietro 62, il rinnovo della concessione precaria:
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di colture erbacee e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 8.000, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Cugnoli (PE), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 2 e 4;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0353389/19 del 17/12/2019, è pari ad euro **€ 107,48**;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0353389/19 del 17/12/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\CUGNOLI STA TERAMO\MARCUCCI ALFONSO 2019.doc"

- Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
- divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7)** Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0353389/19 del 17/12/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8)** di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10)** di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11)** di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

DETERMINAZIONE N. DPD028/752 DEL 18.12.2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di area di interesse pubblico a carattere religioso – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta COMUNE DI CUGNOLI (PE).
--

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est di Teramo in data 04/06/2019 prot. n. RA0166008/19, il COMUNE DI CUGNOLI ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo RA/0321701/19 del 18/11/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Per La Città Dell’Aquila e i Comuni Del Cratere reso con nota n. 0005060 datata 01/08/2019;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\DOCUMENTALE STA TERAMO\COMUNE DI CUGNOLI 2019.doc"

- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

DATO ATTO:

- della revoca in autotutela relativamente alla Determinazione Direttoriale n. DPD/296 del 20.07.2017 avente ad oggetto: L.R. 06.03.1980, n. 16 art.2 – Revoca Determinazione Dirigenziale n. DPD021/116 del 17.06.2016, avente per oggetto “L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila-Foggia in Comune di Cugnoli (PE) – Ditta Palombaro Antonio” per interesse pubblico a carattere religioso;
- che la concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee-Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) –Ditta Palombaro Antonio (per interesse pubblico a carattere religioso) è comunque da ritenersi terminata al 31.10.2019;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0321701/19 del 18/11/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) di disporre a favore del COMUNE DI CUGNOLI Via Roma 5 Cugnoli (PE), la concessione precaria di suolo tratturale;
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
 - per l'uso di area di interesse pubblico a carattere religioso e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 5.320, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (AQ), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 260/b, 260/c, 260/d e 260/e;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro €. **123,95**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0321701/19 del 18/11/2019;
- 4) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0321701/19 del 18/11/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e


"C:\Users\lucio.falone\Desktop\DOCUMENTALE STA TERAMO\COMUNE DI CUGNOLI 2019.doc"

delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 7) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Est di Teramo n. RA/0321701/19 del 18/11/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

Iter n.16448 /19 del 20.12.2019



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD028/760 DEL 20/12/2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ prefabbricato in legno per uso commerciale ed area accessoria” Tratturo Centurelle-Montesecco in Comune di Collepietro (AQ) - Ditta DE AMICIS Stefanina .

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
- l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio” e successive modificazioni – Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in data 14/01/2019 prot. n. RA0010246/19, la Ditta DE AMICIS Stefanina, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Collepietro (AQ) appartenente al Tratturo Centurelle-Montesecco,

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\DE AMICIS STEFANINA 2019.doc"

rilasciato con atto n. DH41/24 del 24/04/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ)-Ufficio Autorizzazioni, Licenze e verifica e pagamento danni da fauna selvatica da calamità procedure UMA di Sulmona, L'Aquila e Castel Di Sangro n. RA/0018903/19 del 22/01/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 10879/T-IIB/1770 datata 27/02/2006;

EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato (in particolare gli art. 4 e 13) alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) -Ufficio Autorizzazioni, Licenze e verifica e pagamento danni da fauna selvatica da calamità procedure UMA di Sulmona, L'Aquila e Castel Di Sangro n. RA/0018903/19 del 22/01/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO:

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1)** di disporre a favore della Sig.ra DE AMICIS Stefanina nata a Cappelle Sul Tavo (PE) il 14.04.1952 e residente a Collepietro (AQ) in Via Roma 51, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale;
 - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2018 e fino al 31.10.2023;
 - per l'uso di prefabbricato in legno per uso commerciale e area accessoria e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
 - per la superficie di circa mq. 200 circa, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo Centurelle-Montesecco in Comune di Collepietro (AQ), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 7 part. 83/P;
- 2)** di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del Comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3)** l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro €. 126,82, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) - Ufficio Autorizzazioni, Licenze, Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da Calamità, procedure UMA di Sulmona, L'Aquila e Castel Di Sangro n. RA/0018903/19 del 22/01/2019;

"C:\Users\lucio.falone\Desktop\DE AMICIS STEFANINA 2019.doc"

- 4) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA Ufficio Autorizzazioni, Licenze e verifica e pagamento danni da fauna selvatica da calamità procedure UMA di Sulmona, L'Aquila e Castel Di Sangro n. RA/0018903/19 del 22/01/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima;
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato (in particolare gli art.4 e 13) alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) Ufficio Autorizzazioni, Licenze e verifica e pagamento danni da fauna selvatica da calamità procedure UMA di Sulmona, L'Aquila e Castel Di Sangro n. RA/0018903/19 del 22/01/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

L'Estensore
P.A. Lucio FALONE
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Vacat
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it